

R.G. 5743/2020 V.G.

TRIBUNALE DI BOLOGNA



SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice designato, Dott. Maurizio Atzori,
sciogliendo la riserva assunta in data 11/05/2021;

OSSERVA

In data 04/12/2020 la sig.ra ROSSELLA SPERA,

C.F. SPRRSL65H56A955K, rappresentata e difesa dall'Avv.
Fabio Iannaccone, con studio sito in via Rialto n.9, Bologna (BO), CAP 40133, depositava
istanza per essere ammessa alla procedura di sovraindebitamento ex art. 7 ss. L. n. 3/2012;

allegata al ricorso, il professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Rag.
Angelo Farneti, depositava la relazione particolareggiata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
9, comma 3-bis, L. 3/2012;

con provvedimento del 11/01/2021, l'allora Giudice designato Dott.ssa Rossi fissava l'udienza
del 02/03/2021 per la trattazione della procedura, disponendo la comunicazione, a cura
dell'OCC, della proposta e del decreto di fissazione ai creditori, nonché la pubblicazione sul sito
istituzionale del Tribunale di Bologna e l'annotazione presso l'Agenzia del Territorio;

in data 03/02/2021 il Rag. Farneti depositava una nota di integrazione alla propria relazione in
merito a quanto richiesto dalla L. 176/2020 e alle conseguenti modifiche della L. 3/2012;

su richiesta dell'Avv. Iannaccone, all'udienza tenutasi in data 02/03/2021, il Giudice Dott.ssa
Rossi rinviava l'udienza di omologa all'11/05/2021, al fine di consentire una migliore
riformulazione della proposta, in seguito all'inserimento tra i creditori delle spese legali
richieste dall'Avv. Ligato, e disponendo inoltre la sospensione del procedimento esecutivo RG.
n. 1617/2020;

in data 04/05/2021 il Gestore della Crisi depositava nota informativa, con la quale dava atto
della rinuncia da parte dell'Avv. Ligato della liquidazione anticipata dei propri compensi,
confermando quindi la esposizione debitoria originariamente prevista nel piano, e della rituale



comunicazione ai creditori della proposta e del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 12 bis, c.1, L.3/2012;

all'udienza, tenutasi in data 11/05/2021 avanti il Giudice designato dal Collegio Dott. Maurizio Atzori, il Rag. Farneti confermava l'assenza di osservazioni e contestazioni pervenute dai creditori notiziati di tutti gli atti di cui al procedimento in essere.

La proposta depositata dalla Sig.ra Spera soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012, atteso che:

- la proponente non è fallibile, non ha fatto ricorso nel quinquennio ai procedimenti previsti dal capo I della legge 3 del 2012 o di altra domanda di risoluzione del sovraindebitamento, operando la preclusione solo quando il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti di una procedura della medesima natura, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, (vedi Cass. 4500 e 30534 del 2018, tra le altre), e non ha subito per cause a lei imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 o 14 bis L.3 del 2012;
- la proponente è consumatore e le obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, non sono state contratte nel caso di una fattispecie colposa grave, di malafede o di frode: il debito di maggior rilievo, infatti, contratto nel 2009 con Fidelity, ora IFIS NPL, è stato assunto a suo tempo in solido con l'ex marito, il quale, dopo la separazione e per sopraggiunte difficoltà economiche, non ha potuto far fronte ai propri impegni;
- la proponente si trova in una condizione di sovraindebitamento, inteso sia come squilibrio oggettivo tra il patrimonio liquidabile e le obbligazioni assunte, sia come definitiva incapacità di fare fronte alle obbligazioni assunte, attese le condizioni personali, di età, e reddituali.

Il piano formulato dalla ricorrente prevede la messa a disposizione della procedura di un importo pari a complessivi € 6.718,56, costituiti:

- per € 3.000,00 da finanza esterna, mediante l'apporto di un terzo datore,
- per € 3.718,56 da somme prelevate dagli stipendi della debitrice (questo importo, dedotto delle somme trattenute dal datore di lavoro in forza dell'esecuzione mobiliare presso terzi n. 1617/2020 iniziata innanzi al Tribunale di Bologna, verrà saldato dall'istante in rate mensili di € 100,00).

Il saldo attivo del conto corrente bancario, trattandosi di poche centinaia di euro, non verrà messo a disposizione della procedura, quale riserva di liquidità per il soddisfacimento degli impegni personali futuri della ricorrente e come garanzia del puntuale rispetto dei pagamenti mensili previsti dal piano di cui sopra.



Sulla base di tale proposta si prospetta, quindi, il pagamento integrale delle spese di procedura (OCC) e dei creditori privilegiati e il pagamento parziale, nella misura dell'11,785% dei creditori chirografari.

Si dà atto che l'OCC, in esito ad una accurata disamina e dando conto delle verifiche effettuate, ha attestato la veridicità della situazione patrimoniale, reddituale e debitoria rappresentata dalla proponente, e la fattibilità del piano, esprimendo un giudizio positivo, sia sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore sia sul piano prospettato.

Ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore e tenuto conto che il piano proposto, pur prevedendo una soddisfazione parziale dei creditori chirografari, non appare per gli stessi più svantaggioso rispetto ad un'alternativa liquidatoria. Con la liquidazione, infatti, in primo luogo non vi sarebbe alcun apporto di finanza esterna, con la quale risulta invece possibile saldare tutti i creditori privilegiati e in parte i chirografari. In secondo luogo, la ricorrente non possiede beni immobili o mobili da liquidare, ad eccezione di un'autovettura di scarso valore, essenziale per recarsi al lavoro e produrre il reddito necessario a soddisfare i creditori per la parte residua non saldata al momento della omologazione. In termini di accorciamento dei tempi relativi alle procedure di riscossione, di contenimento delle spese e di una maggiore soddisfazione dei creditori, il piano del consumatore può ritenersi più attendibile e ragionevolmente attuabile.

Ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale ex art. 12bis, III comma, l. 3/2012, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy; visti gli artt. 7,8,9 12 e 12 bis della legge 3/2012,

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato dalla sig.ra ROSSELLA SPERA, C.F. SPRRSL65H56A944K,

ASSEGNA

alla presente procedura le somme trattenute dal datore di lavoro in forza dell'esecuzione mobiliare presso terzi n. 1617/2020 iniziata innanzi al Tribunale di Bologna;

DISPONE

che il Gestore nominato dall'OCC provveda:
al pagamento dei creditori, rispettando l'ordine indicato nella proposta, ossia con un primo



pagamento di quanto disponibile, e successivamente con l'accantonamento mensile delle somme destinate al ceto chirografario, mediante riparti mensili di cui darà evidenza nel fascicolo telematico;

a predisporre relazioni periodiche semestrali, e rendiconto finale, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, ex art. 13 legge 3/2012;

che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto del piano da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale di Bologna.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti ed al professionista attestatore, il quale ultimo provvederà alla comunicazione ai creditori.

Bologna lì, 17 maggio 2021

Il Giudice
Dot. Maurizio Atzori

Depositato in Cancelleria
17/05/21



Il Cancelliere
Dot.ssa Daniela Anconetani